

**STRUTTURA AMMINISTRATIVA SA4
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE
E POLITICHE DEL PERSONALE**

**REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ARU

N 29 del 14/02/2017

Oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 215. Presa atto Provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del D.L.vo 26.03.2001 n. 151. Periodo 3.2.2017 - 20.3.2017.

IL DIRETTORE

DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA SA4

VISTO l'art.90 della legge regionale 3/5/01 n.6, come modificato ed integrato dall'art.94 della legge regionale 16/4/2003, n.4 e dell'art.35 della legge regionale 31/5/2004 n.9 ,e di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA - Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA SICILIA adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell'08 Luglio 2005, parte I ;

VISTA la nota prot. 65359 del 11.10.2016 con la quale il Direttore della Struttura Territoriale di Siracusa trasmette il Provvedimento n. 2057 del 6.10.2016 dell'ASP di Siracusa, Servizio di Medicina Legale e Fiscale, con cui si dispone ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del D.L.vo 151/2001 l'interdizione dal lavoro della dipendente matricola n. 215 dal 6.10.2016 al 4.11.2016 ;

CHE l'art. 17 comma 2 così recita " *La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:*

- a) *nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;*
- b) *quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;*
- c) *quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12;"*

CHE il successivo comma 3 prevede che " *L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice."*



VISTO l'art. 17 del CCNL 20.9.2001 che al comma 1 prevede che "Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. Nel testo di cui all'art. 17 del CCNL 20.9.2001 il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 va inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle citate leggi sopravvenute"

CHE il successivo comma 2 così recita " Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:

- a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, di cui alle voci previste dall'art. 32 del CCNL del 7 aprile 1999, alle lettere da a) a d) e per le lettere e) ed i), ove spettanti, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 10 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, nonché le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 41 del 20.10.2016 si è preso atto del Provvedimento di interdizione dal lavoro n. 2057 del 6.10.2016 dell'ASP di Siracusa, Servizio di Medicina Legale e Fiscale riguardante la dipendente matricola n. 215 dal 6.10.2016 al 4.11.2016;

Che con determinazione n. 46 del 8.11.2016 si è preso atto della prosecuzione del periodo di interdizione dal 5.11.2016 al 4.12.2016;

Che con successive determinazioni n. 1 del 4.1.2017 e n. 2 del 16.1.2017 si è preso atto della prosecuzione del periodo di interdizione dal 5.12.2016 al 3.1.2017 e dal 4.1.2017 al 2.2.2017;

Che con nota prot. 386 del 3.2.2017, la UOC Medicina Legale dell'ASP di Siracusa ha trasmesso il Provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro, periodo 3.2.2017 - 20.3.2017 (inizio astensione obbligatoria);

RITENUTO pertanto, alla luce della normativa sopra riportata, di dover prendere atto del Provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro dell'ASP di Siracusa, Servizio di Medicina Legale e Fiscale riguardante la dipendente matricola n. 215;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alle premesse:

1. Di prendere atto del Provvedimento prot. 386 del 3.2.2017, Servizio di Medicina Legale e Fiscale dell'ASP di Siracusa, con cui si dispone ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del D.L.vo 151/2001, la concessione dell'astensione anticipata dal lavoro, periodo 3.2.2017 - 20.3.2017 (inizio astensione obbligatoria) della dipendente matricola n. 215;
2. Di dare atto che per i suddetti periodi di assenza alla dipendente matricola n. 215 spetta l'intera retribuzione mensile ai sensi dell'art. 17 del CCNL 20.9.2001 ;
3. Notificare il presente provvedimento all'interessata, al Direttore ST di Siracusa ed agli Uffici del Trattamento Economico per quanto di loro competenza ;
4. Inserire il presente provvedimento nel fascicolo personale dell'interessata;
5. Pubblicare la presente determina all'Albo dell'Agenzia.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Silvana Maria Rotondo



Il Direttore della SA4
(Dott. Pietro Maria Testai)

